



Istruzioni operative da seguire nelle controversie ex art. 22 legge n. 689/1981, per le quali l'Amministrazione si costituisce direttamente in giudizio

Nelle controversie promosse da controparti ex art. 22 legge n. 689/1981, l'Amministrazione, nel costituirsi direttamente in giudizio, dovrà svolgere in apposita memoria ogni opportuna difesa dei provvedimenti assunti, contrastando, anche nel merito, le pretese di parte ricorrente, corredata da copia del provvedimento impugnato, degli atti relativi all'accertamento, nonché della contestazione o notificazione della violazione, unitamente ad ogni ulteriore opportuna documentazione, che dovrà essere depositata presso la competente Cancelleria del Giudice avanti il quale è stata promossa la controversia almeno 10 giorni antecedenti la data fissata per la comparizione delle parti.

In particolare, nel predetto scritto difensivo si vorrà, per quanto di ragione, contestare integralmente ogni avversa richiesta, sia in fatto, sia in diritto, in modo che nessuna deduzione e/o allegazione avversaria possa ritenersi "non contestata", avendo in particolare cura di prendere posizione su eventuali richieste istruttorie formulate da controparte e chiedendo eventualmente l'ammissione di prova testimoniale su circostanze ritenute rilevanti ai fini del decidere, che andrà articolata in appositi capitoli di prova, con indicazione dei testi da escutere su tale prova diretta e/o eventualmente anche su prova contraria rispetto a quella formulata da controparte.

All'udienza di comparizione dovrà presenziare un funzionario dell'Amministrazione a ciò appositamente delegato e che sia a conoscenza dei fatti in relazione ai quali si controversie.

Nel caso in cui dovesse intervenire pronuncia contraria di cui si dovesse ritenere opportuna l'impugnativa, dovrà tempestivamente essere informata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, trasmettendo al riguardo copia del dispositivo letto in udienza, unitamente alle difese svolte nel giudizio, corredate dai documenti prodotti, eventuali scritti difensivi di controparte, nonché copia dei verbali delle udienze svoltesi, se nel corso del giudizio siano state espletate attività istruttorie (prove testimoniali, interrogatorio formale, consulenze tecniche ecc...), ovvero ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ad una migliore comprensione dell'iter processuale della controversia, avendo, inoltre cura, non appena dovessero essere depositate in Cancelleria le motivazioni della decisione, di inviare con la massima sollecitudine copia autentica integrale della sentenza assieme alla motivata richiesta di impugnazione.

Successivamente, qualora dovesse intervenire la notifica della sentenza a cura di controparte, si dovrà informare immediatamente della circostanza l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto che l'appello andrà eventualmente proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (e, comunque entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza mediante deposito in cancelleria, ovvero dalla data dell'udienza in cui il Giudice abbia provveduto ad emettere la sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione assunta).